

**LISTA DEI CONTROLLI ALLE IMPRESE
EFFETTUATI DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI PIACENZA
SERVIZIO TUTELA DEL MERCATO E AMBIENTE
(art. 25 D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33)**

Si elencano di seguito le competenze camerali che comportano controlli presso imprese, con le relative fasi di individuazione delle aziende da controllare nonché i criteri e le modalità di svolgimento dei sopralluoghi.

Per ciascuna di tali competenze sono citate le norme dove reperire gli obblighi e adempimenti che le imprese sono tenute a rispettare e che sono oggetto dell'attività di controllo.

SICUREZZA PRODOTTI

Controlli sulla conformità alle leggi vigenti dei seguenti prodotti:

- **prodotti elettrici/elettronici** rispetto a: legge 18 ottobre 1977, n. 791 sulla sicurezza del materiale elettrico; D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 194 relativo alla compatibilità elettromagnetica; D. Lgs. 16 febbraio 2011, n. 15 e relativi atti comunitari delegati, sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia; D. Lgs. 28 giugno 2012, n. 104 e relativi atti comunitari delegati, sull'indicazione del consumo di energia mediante etichettatura;
- **sicurezza dei giocattoli** rispetto al D. Lgs. 27 settembre 1991, n. 313 (per giocattoli immessi sul mercato prima del 20 luglio 2011) o D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 (per giocattoli immessi sul mercato dal 20 luglio 2011);
- **dispositivi di protezione individuale di prima categoria** rispetto al D. Lgs. 4/12/1992, n. 475;
- **prodotti generici** in materia di sicurezza rispetto alla Parte IV Titolo I del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 "**Codice del Consumo**"; in particolare sono scelte le famiglie di prodotto oggetto delle norme tecniche i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ai sensi della direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti;
- **calzature** rispetto al D.M. 11 aprile 1996 relativo all'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature;
- **prodotti tessili** rispetto alla legge 26 novembre 1973, n. 883, al D.P.R. 30 aprile 1976, n. 515, al D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 194 e, dal 8 maggio 2012, al Regolamento (UE) n. 1007/2011 del 27 settembre 2011, tutti concernenti le denominazione delle fibre tessili e l'etichettatura di composizione fibrosa dei prodotti tessili.

Individuazione delle imprese da sottoporre ai controlli

I controlli sono, in linea di massima, eseguiti presso fabbricanti, importatori o commercianti dei prodotti oggetto di vigilanza.

Le imprese da sottoporre ai controlli sono estratte dal database del Registro delle Imprese, utilizzando i seguenti criteri di selezione:

- sede dell'impresa o unità locale sita nella provincia di Piacenza;
- impresa attiva;
- attività esercitata in base ai codici ATECO 2007.

L'estrazione è casuale; per ciascuna tipologia di prodotto viene estratto un numero di imprese pari a tre volte il numero dei controlli stabilito annualmente; i controlli vengono eseguiti secondo l'ordine di estrazione.

I controlli su un singolo prodotto possono coinvolgere, oltre all'impresa estratta, tutta l'eventuale catena commerciale, al fine di accertare le singole responsabilità degli operatori, con particolare riguardo alla posizione dell'impresa che ha immesso il prodotto sul mercato. Poiché l'oggetto della vigilanza non sono le aziende ma i prodotti, tutti i prodotti di competenza presenti in un'azienda potranno essere controllati (es. gli occhiali da sole venduti nei negozi di abbigliamento), indipendentemente dal prodotto in relazione al quale è stata estratta.

I controlli sono effettuati senza preavviso, essi possono avvenire altresì su segnalazione di altra Pubblica Amministrazione o di terzi, purché la segnalazione sia dettagliatamente circostanziata, e in ogni caso dopo valutazione da parte dell'Ufficio preposto.

Si darà sempre seguito a una richiesta di intervento proveniente dal Ministero dello Sviluppo Economico, titolare della vigilanza sui prodotti elencati.

L'attività di vigilanza programmata viene opportunamente portata a conoscenza sia attraverso il sito, sia mediante informazioni alle associazioni di categoria e direttamente alle imprese che ne facciano richiesta.

Modalità operative di svolgimento dei controlli

I funzionari ispettivi si qualificano mediante esibizione di apposito tesserino di riconoscimento; procedono ai controlli avvalendosi dei poteri e delle facoltà conferiti loro dalle leggi vigenti (quelli di cui all'art. 13 della L. n. 689/1981, quelli previsti da norme speciali, nonché, laddove ne posseggano la qualifica e ne ricorrano i presupposti, agire con poteri di polizia giudiziaria).

L'attività di controllo si articola in :

- **controllo visivo** su 10 prodotti presenti in azienda scelti a caso, verificando i soli aspetti formali (esame aspetto esteriore e documentazione a corredo dei prodotti e dei loro imballaggi, ivi comprese marcature ed iscrizioni obbligatorie;
- **controllo documentale**, richiedendo al soggetto responsabile dell'immissione sul mercato la documentazione attestante la conformità del prodotto, che viene poi sottoposta ad un organismo autorizzato per verificarne l'idoneità;
- **prelievo di campioni**, su cui vengono effettuati esami di laboratorio da parte di un organismo autorizzato per verificare il possesso dei requisiti prestazionali ed il corretto funzionamento dei prodotti.

Controlli sugli obblighi di informazione ai consumatori circa i consumi di carburante e le emissioni di CO₂ delle autovetture nuove di cui al D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84

Essi consistono in:

- controlli visivi presso i punti vendita;
- controlli del materiale informativo, nonché su quello pubblicitario pubblicato su giornali e periodici.

Le fasi di individuazione dei punti vendita di auto nuove da controllare e le modalità di controllo avvengono secondo i criteri sopra elencati, limitatamente al solo controllo visivo eseguito su tutti i modelli presenti nel punto vendita, oltre che alla verifica della presenza del manifesto di cui all'art. 5 del DPR 84/2003.

Vigilanza sull'attività di magazzino generale di cui al R.D.L. 1 luglio 1926, n. 2290 e al R.D. 16 gennaio 1927, n. 126.

L'attività di vigilanza verifica lo stato dei magazzini generali presenti in provincia.

Il controllo attiene allo stato delle merci depositate, al regolare svolgimento dell'attività, alla regolare applicazione delle tariffe ed al rispetto delle norme di legge in materia.

Il controllo annuale a campione avviene, di massima, sul almeno il 20% dei magazzini presenti in provincia scelti con metodo casuale e a rotazione.

METROLOGIA LEGALE

Attività di sorveglianza o vigilanza in attuazione della direttiva CEE n. 80/181 relativa alle unità di misura: D.P.R. 12 agosto 1982, n. 802.

Controlli sulle imprese che svolgono la fabbricazione in “regime di conformità metrologica” ai sensi del D.M. 28-3-2000 n. 179

Controlli presso la sede produttiva del fabbricante, mirati a verificare:

- coerenza della produzione in conformità metrologica con il provvedimento di riconoscimento e con i documenti di ammissione a verifica metrica degli strumenti in produzione;
- gestione e riferibilità metrologica dei campioni di lavoro e delle apparecchiature idonee per l'effettuazione delle prove di verifica prima;
- procedure delle prove metrologiche adottate per valutare il rispetto dei requisiti essenziali (tra questi per es. gli errori massimi permessi);
- rapporti di verifica prima e documenti di conformità degli esemplari verificati:
 - a) per gli strumenti a magazzino: effettuazione di prove di verifica prima su alcuni esemplari.
 - b) per gli strumenti installati: verifica evidenze di corretta effettuazione prove.

Controlli sui laboratori che eseguono la verifica periodica degli strumenti di misura legali di cui al Decreto Ministro Attività Produttive 10/12/2001

Riferimenti normativi:

Attuazione Direttiva sui NAWI: D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517.

Modifica Direttiva sui NAWI: D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 40.

Regolamento di modifica ed integrazione della disciplina della verifica periodica: D.M. 28 marzo 2000, n.182.

Condizioni e modalità di riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura: D.M. 10 dicembre 2001.

Regolamento per i laboratori che eseguono la verifica periodica degli strumenti di misura ai sensi del D.M. 10/12/2001, approvato con deliberazione di Giunta n. 203 del 09/07/2012

Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verifica periodica degli strumenti di misura: Direttiva 4 aprile 2003.

Definizione delle caratteristiche dei sigilli di garanzia adottati dai Laboratori riconosciuti idonei: Direttiva 30 luglio 2004.

Controlli presso la sede operativa del laboratorio, mirati a verificare:

- coerenza della tipologia di strumenti verificati con quella indicata nella Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- documenti di ammissione a verifica metrica e di conformità degli strumenti verificati;
- gestione e riferibilità metrologica dei campioni di lavoro e delle apparecchiature idonee per l'effettuazione delle prove di verifica periodica;
- procedure delle prove metrologiche adottate per valutare il rispetto dei requisiti essenziali (tra questi per es. gli errori massimi permessi);
- gestione dei Rapporti di verifica periodica degli esemplari verificati.

Controlli presso gli utenti metrici, mirati a verificare:

I controlli possono essere effettuati presso gli utenti metrici, mediante prove di verifica periodica su campione rappresentativo di strumenti verificati dal Laboratorio.

Sorveglianza in servizio di strumenti di misura legali (sia MID che diversi dai MID)

Riferimenti normativi:

Testo Unico leggi pesi e misure: R.D. 23/8/1890 n.7088.

Regolamento per la fabbricazione degli strumenti metrici: R.D. 12/6/1902 n.226.

Regolamento per il Servizio metrico: R.D. 31/1/1909 n.242

Attuazione Direttiva sui NAWI: D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517.

Modifica Direttiva sui NAWI: D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 40

Regolamento sulla conformità metrologica: D.M. 28 marzo 2000 n.179.

Regolamento di modifica ed integrazione della disciplina della verifica periodica: D.M. 28 marzo 2000, n.182.

Condizioni e modalità di riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura: D.M. 10 dicembre 2001.

Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verifica periodica degli strumenti di misura: Direttiva 4 aprile 2003.

Definizione delle caratteristiche dei sigilli di garanzia adottati dai Laboratori riconosciuti idonei: Direttiva 30 luglio 2004.

Attuazione della Direttiva 2004/22/CE: D.Lgs. 2 febbraio 2007, n.22.

Vigilanza sul mercato degli strumenti di misura MID: DM 29 agosto 2007.

Regolamenti concernenti i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti MID MI 005 e MI 006: D.M. 31 e 32 del 18 gennaio 2011.

Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di controlli successivi sui distributori di carburanti: Direttiva 4 agosto 2011.

Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di controlli successivi su associazione distributori di carburanti MID a self service nazionali: Direttiva 14 ottobre 2011.

Controlli:

- documentale e visivo per valutare la conformità degli esemplari;
- esecuzione delle prove metrologiche per valutare il rispetto dei requisiti essenziali (tra questi per es. gli errori massimi permessi).

Vigilanza sulla corretta messa in commercio di strumenti di misura legali conformi alla MID

Riferimenti normativi:

Attuazione della Direttiva 2004/22/CE: D.Lgs. 2 febbraio 2007, n.22.

Vigilanza sul mercato degli strumenti di misura MID: DM 29 agosto 2007.

Regolamenti concernenti i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti MID MI 005 e MI 006: D.M. 31 e 32 del 18 gennaio 2011.

Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di controlli successivi sui distributori di carburanti: Direttiva 4 agosto 2011.

Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di controlli successivi su associazione distributori di carburanti MID a self service nazionali: Direttiva 14 ottobre 2011

Regolamento in materia di accreditamento e vigilanza del mercato: Regolamento CE n. 765 del 9 luglio 2008.

Decisione relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti: Decisione CE n. 768 del 9 luglio 2008.

Controlli:

- documentale e visivo per valutare la conformità degli esemplari;
- prove metrologiche per valutare il rispetto dei requisiti essenziali (tra questi per es. gli errori massimi permessi)
- eventuale prelievo di strumenti da inviare al laboratorio di prova.

Sorveglianza nel settore orafa : aziende assegnatarie del marchio di identificazione dei metalli preziosi, aziende che esercitano attività di commercio ingrosso o minuto di oggetti in metalli preziosi

Riferimenti normativi:

Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi: D.Lgs. 22 maggio 1999 n. 251.

Regolamento recante norme per l'applicazione del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 251: DPR 30 maggio 2002, n.150.

Controlli presso la sede operativa dell'impresa, mirati a:

- verifica presenza/idoneità marchi assegnatario e titolo su oggetti in metallo prezioso posti in vendita;
- prelievo a campione di oggetti in metallo prezioso posti in vendita per verificarne la titolazione presso il laboratorio accreditato;
- per gli assegnatari del marchio di identificazione, verifica della presenza e dell'usura della dotazione di punzoni assegnati.

Sorveglianza sui centri tecnici dei tachigrafi digitali e/o analogici

Riferimenti normativi:

Regolamento relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada: Regolamento CE n. 1360 del 13 giugno 2002.

Disposizioni attuative del Regolamento relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada: D.M. 31 ottobre 2003 n.361.

Modalità e condizioni delle autorizzazioni alle operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico dei centri tecnici: DM 10 agosto 2007.

Controlli presso la sede operativa dell'impresa mirati a:

verificare l'idoneità delle apparecchiature presenti e delle procedure di prova, con compilazione check list e rapporto di sopralluogo (RS) da inviare ad Ministero dello sviluppo economico.

Sorveglianza sulla produzione ed importazione di preimballaggi

Riferimenti normativi:

Disciplina sui preimballaggi di alcuni liquidi alimentari CEE e bottiglie recipienti misura: D.L. 3 luglio 1976 n. 451.

Disciplina sui preimballaggi CEE, in massa o in volume, diversi dai liquidi alimentari CEE disciplinati dal D.L. 3 luglio 1976 n. 451: Legge 25 ottobre 1978, n. 690.

Disciplina sui preimballaggi Nazionali, di tipo diverso da quello CEE: D.P.R. 26 maggio 1980 n.391.

Controlli presso la sede operativa dell'impresa :

- visivo e documentale per valutare la conformità del lotto di preimballaggi;
- a campione di un lotto di prodotti preconfezionati, pronto per la vendita, per valutare il criterio di accettazione o rifiuto del lotto stesso;
- sull'idoneità dei metodi statistici di controllo utilizzati dal produttore;
- sull'idoneità degli strumenti metrici utilizzati per il controllo del contenuto effettivo dei preimballaggi.

Criteri e modalità dei controlli

I controlli in sede di sorveglianza e vigilanza da parte dell'ufficio metrico vengono effettuati:

- a seguito di richiesta da parte delle autorità di controllo (GF, CC, Polizie locali, ecc.) o di esposto da parte di aziende e/o privati;
- a seguito di richiesta da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di vigilanza straordinaria presso i fabbricanti, gli importatori, i commercianti e, nel caso, gli utilizzatori di strumenti MID;
- seguendo un piano di sorveglianza ordinaria annuale presso le aziende assegnatarie di marchio di identificazione dei metalli preziosi e presso le aziende che esercitano l'attività di commercio all'ingrosso o al minuto di oggetti in metallo prezioso (le aziende vengono estratte in modo casuale dal corrispondente database del Registro delle Imprese);
- seguendo un piano di sorveglianza ordinaria presso le aziende che producono o importano preimballaggi (le aziende vengono estratte in modo casuale dal corrispondente database del Registro delle Imprese) ;
- seguendo piani di sorveglianza annuali per la verifica del mantenimento dei requisiti previsti dalle norme in materia presso le aziende che svolgono la fabbricazione in conformità metrologica degli strumenti di misura legali diversi dai MID, presso i laboratori che eseguono la verifica periodica degli strumenti di misura legali di cui al D.M. 10/12/2001 e presso i centri tecnici dei tachigrafi digitali e/o analogici.